Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 222

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 22 agosto 1963** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020
Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010
Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, Via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ricompensa al valor militare « alla memoria » concessa per attività partigiana dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Decreto presidenziale 18 aprile 1963
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1963
registro n. 3 Presidenza, foglio n. 239

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

TORRI Vegliante Francesco, nato a Ramiseto il 16 dicembre 1921, partigiano combattente (alla memoria). — Strenuo combattente non esitava ad attaccare, con pochi uomini, un forte reparto tedesco per evitare l'accerchiamento della sua formazione. Circondato e catturato manteneva fermo contegno e si rifiutava di fare qualsiasi rivelazione che potesse compromettere la Resistenza. Il nemico, rabbioso per tanta forza d'animo, lo massacrava sul posto. — Villa di Panicale, 26 gennaio 1945.

(6824)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1963.

Trasformazione della Salina di Tarquinia in sezione della Salina di Volterra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 delle disposizioni sull'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, approvate con decreto ministeriale 5 luglio 1928, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1928, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 54;

Ritenuta la necessità, nell'interesse del servizio, di trasformare la Salina di Tarquinia in sezione di Tarquinia della Salina di Volterra, in considerazione della limitata importanza produttiva della Salina di Tarquinia;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° ottobre 1963 la Salina di Tarquinia è trasformata in sezione di Salina ed aggregata alla Salina di Volterra.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° luglio 1963

SEGNI

MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1963
Registro n. 14 Monopoli, foglio n. 48. — FERRUCCI

(7641)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 luglio 1963.

Nomina di due componenti del Consiglio di amministrazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 392,

Visto il decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 725;

Vista la legge 30 luglio 1959, n. 611;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1962, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 205, ed il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1962, registro n. 9 Monopoli, foglio n. 145, concernenti la nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Visto il decreto del Ministro per le finanze in data 17 aprile 1963, registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 1963, registro n. 8 Monopoli, foglio n. 89, con il quale l'ing. Giuseppe Cavallini e l'ing. Carlo Patrioli sono stati nominati direttori centrali tecnici nell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico

I direttori centrali tecnici ing. Giuseppe Cavallini e ing. Carlo Patrioli sono nominati componenti del Consiglio di amministrazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Detti componenti restano in carica fino alla scadenza dei poteri del Consiglio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1962.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 23 luglio 1963

SEGNI

LEONE — MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1963
Registro n. 14 *Monopoli, foglio n.* 106. — FERRUCCI

(7640)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1963.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Venezia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che la strada: innesto Strada statale n. 14 « della Venezia Giulia » a San Giuliano-Strada statale n. 13 « Pontebbana » in località Nuova Favorita, della lunghezza di km.5+800 ha i requisiti previsti per essere inserita nella rete delle Strade statali;

Sentiti a norma dell'art. 3 della legge suindicata i pareri del Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S., del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Amministrazione provinciale di Venezia;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: innesto Strada statale n. 14 « della Venezia Giulia » a San Giuliano-Strada statale n. 13 « Pontebbana » in località Nuova Favorita, della lunghezza di km. 5+800 è classificata statale con la denominazione di Strada statale n. 14-*bis* « di Mestre ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 giugno 1963

Il Ministro: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1963
Registro n. 31 *Lavori pubblici, foglio n.* 79

(7447)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1963.

Classificazione tra le provinciali di diciannove strade in provincia di Napoli.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126, e la legge 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto il decreto ministeriale 27 agosto 1960, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Napoli e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali.

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano *b*), sono indicate nello elenco allegato come parte integrante al decreto stesso.

Considerato che nel suindicato piano *b*) sono comprese le strade:

1) Alveo Piscinelle in Ottaviano: dalla strada provinciale Somma Ottaviano alla strada Cacciabella	km.	2,000
2) Cacciabella in Ottaviano: dalla strada provinciale Passanti con la strada Mozzoni (Albertini)	»	4,000
3) Camaldoli in Cappella (Napoli): dalla Stazione RAI di Camaldoli al quadrivio Cappella dei Cangiani	»	3,000
4) Cavone in Piano di Sorrento: dalla Strada statale 145 alla Gennaro Maresca	»	1,500
5) Primicerio in Sant'Anastasia: collega la provinciale Napoli-Ottaviano con la provinciale S. Giorgio-Sant'Anastasia	»	0,600
6) Corvara in Pozzuoli: dalla provinciale Campana all'Eremo di Monte Sant'Angelo	»	3.000
7) Gargani-Veccio-San Cesario e Agnone: congiunge la frazione Gargano con la località Veccio San Cesario-Agnone fino alla provinciale per Benevento	»	4.500
8) Madonna delle Grazie (in Somma Vesuviana). dalla provinciale Marigliano-Somma alla provinciale Costantinopoli-Piazzolla	»	2,000
9) Marano-San Rocco: dalla provinciale Santa Maria a Cubito alla località San Rocco Marano	»	4.000
10) Maresco Gennaro (in Piano di Sorrento): dalla Strada statale n. 163 alla strada Cavone	»	2.200
11) Martinelli in Nola: dalla provinciale Nola-Sarno alla località Martinelli	»	2,500
12) via Napoli in San Gennaro Vesuviano: dalla provinciale Nola-Castellammare al comune di San Gennaro Vesuviano	»	1,800
13) Parrella in Pompei: dal quadrivio dei Passanti al passaggio a livello Vesuviano in Pompei . . .	»	3,000
14) Pomigliano - Pagliarone - Difesa: dalla Strada statale 7-*bis* per Avellino alla strada Cisterna-Sant'Agostino . . .	»	2,500

15) Ponte Cozzolino in Cercola: dalla provinciale Ottaviano alla provinciale Filichito	km. 4,000
16) via Zabatta: dalla provinciale Pianillo alle strade « S. Giuseppe-Terzigno » e « Promiscua fino a Boscoreale » . . .	» 2,600
17) Marina di Vico Equense: dalla Strada statale n. 145 in Vico Equense alla località Marina	» 0,800
18) Moiano-Santa Maria del Castello: dalla strada Moiano-Ticciano-Serano alla frazione Santa Maria del Castello di Vico Equense	» 2,000
19) Sant'Agata-Torchia: dalla provinciale Massa-Sant'Agata alla frazione Torca (Massa)	» 1,500
Totale . . .	km. 47,500

che non sono state classificate provinciali con il citato decreto ministeriale 27 agosto 1960;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, sono classificate provinciali diciannove strade indicate nelle premesse, in provincia di Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1963

Il Ministro: SULLO

(7627)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1963.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Salerno.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la delibera in data 19 novembre 1962, n. 697, con la quale l'Amministrazione provinciale di Salerno, ha chiesto la classificazione a provinciale della strada: « Scorziello » dalla strada provinciale « S. Chiarella » alla strada provinciale « Eboli-Cometo » (km. 3,475);

Visto il voto 14 maggio 1963, n. 959, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada in parola ha i requisiti voluti dall'art. 4 della citata legge;

Ritenuto che la suddetta strada può pertanto essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, è classificata provinciale la strada « Scorziello » dalla strada provinciale « S. Chiarella » alla strada provinciale « Eboli-Cometo » (km. 3,475) in provincia di Salerno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 agosto 1963

Il Ministro: SULLO

(7628)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1963.

Sostituzione di un membro del Collegio dei sindaci dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto 6 giugno 1939, n. 1305, con il quale è stato approvato lo statuto dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio;

Visto il decreto presidenziale 22 giugno 1949, n. 388, concernente modifiche allo statuto dell'Ente predetto;

Visto il proprio decreto in data 24 gennaio 1961, concernente, tra l'altro, la costituzione del Collegio dei sindaci dell'Ente medesimo;

Vista la nota n. 508/058002 dell'11 luglio 1963, con la quale la Confederazione generale dell'industria italiana propone la nomina dell'avv. Enzo Baiocco a sindaco dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio in rappresentanza delle aziende ed in sostituzione dell'avv. Antonio Zanini, dimissionario;

Ritenuta l'opportunità di accertare le dimissioni presentate dall'avv. Antonio Zanini e di procedere alla necessaria sostituzione;

Decreta:

L'avv. Enzo Baiocco è chiamato a far parte del Collegio dei sindaci dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio, in rappresentanza delle aziende ed in sostituzione dell'avv. Antonio Zanini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 agosto 1963

Il Ministro: DELLE FAVE

(7468)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1963.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Ciclofurin » compresse della ditta FARGE (Farmaceutici Genovesi), con sede in Genova. (Decreto di revoca n. 3889/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 26 settembre 1961, con il quale è stata registrata al n. 19267, a nome della ditta FARGE (Farmaceutici Genovesi), con sede in Genova, via Tortona 12, la specialità medicinale denominata « Ciclofurin » compresse preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che da un controllo eseguito la composizione del prodotto medesimo non è risultata corrispondente a quella dichiarata (infatti la quantità di tetraciclina cloridrato contenuta nel prodotto è risultata del 38% e del 36% inferiore a quella dichiarata, precisamente quantità dichiarata (per compressa) tetraciclina cloridrato mg. 100, quantità trovata (per compressa): l'analisi è stata eseguita due volte su un campione medio ottenuto polverizzando quattro compresse; prima analisi: tetraciclina cloridrato mg. 61,4; seconda analisi: tetraciclina cloridrato mg. 64) per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Ciclofurin » compresse registrata con decreto in data 26 settembre 1961 al n. 19267, a nome della ditta FARGE di Genova e preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Genova è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 agosto 1963

p. *Il Ministro*: SANTERO

(7513)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1963.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Biociton Forte » serie fiale da 2 cc. della ditta Sinfa, con sede in Milano. (Decreto di revoca n. 3886/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 3 marzo 1954, con il quale è stata registrata al n. 7409/A a nome della ditta Sinfa, con sede in Milano, via L. Palazzi n. 21, la serie tipo forte della specialità medicinale denominata « Biociton » fiale, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che da un controllo eseguito la composizione del prodotto medesimo è risultata non sterile e precisamente su 18 fiale esaminate 3 fiale sono risultate inquinate da *bacillus subtilis* per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, comma primo, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Biociton Forte » serie fiale da 2 cc. registrata con decreto in data 3 marzo 1954 al n. 7409/A a nome della ditta Sinfa, di Milano, e preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 agosto 1963

p. *Il Ministro*: SANTERO

(7511)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1963.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Ortogenina » con vit. B/12 sciroppo (categoria) della ditta Vanoni, con sede in Milano. (Decreto di revoca n. 3894/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 1° ottobre 1953, con il quale è stata registrata al n. 932/A a nome della ditta Vanoni, con sede in Milano, via Mecenate n. 84, la specialità medicinale « Ortogenina » sciroppo con vitamina B/12 (categoria), preparata nella officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che da un controllo eseguito la composizione del prodotto medesimo è risultata non corrispondente a quella dichiarata (infatti la vitamina D/2, determinata spettrofotometricamente con tricloruro di antimonio, sia dopo saponificazione che dopo cromatografia su Florisil, è risultata praticamente assente - dichiarato g. 0,0025), per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, comma primo, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478);

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Ortogenina » con vitamina B/12 sciroppo (categoria) registrata con decreto in data 1° ottobre 1953 al n. 932/A, a nome della ditta Vanoni di Milano e preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 agosto 1963

p. *Il Ministro*: SANTERO

(7515)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1963.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Ipostenil » gocce e fiale categoria della ditta Istituto farmacobiologico Giustini, con sede in Orago (Varese). (Decreto di revoca n. 3893/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 19 gennaio 1954 e 7 marzo 1960, con i quali sono state registrate ai nn. 8549 e 8549/A, a nome della ditta Istituto farmacobiologico Giustini, con sede in Orago (Varese), via Varesina 7, la specialità medicinale denominata « Ipostenil » gocce e la relativa categoria fiale preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che da un controllo eseguito la composizione del prodotto medesimo è risultata non corrispondente a quella dichiarata (infatti nella preparazione gocce la rutina è risultata praticamente assente,

dichiarato g. 0,15; anche nella preparazione fiale la rutina è risultata praticamente assente, dichiarato g. 0,003) per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27 n. 1 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Ipostenil » gocce e della relativa categoria fiale, registrate con decreti in data 19 gennaio 1954 e 7 marzo 1960, rispettivamente ai numeri 8549 e 8549/A, a nome della ditta Istituto farmacobiologico Giustini, con sede in Orago (Varese), e preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Varese è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 agosto 1963

p. *Il Ministro*: SANTERO

(7514)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1963.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Dapir » supposte adulti e serie supposte bambini della ditta S.A.P.E.R. Laboratorio chimico farmaceutico, con sede in Torino. (Decreto di revoca n. 3890/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 20 dicembre 1960, con i quali sono state registrate ai nn. 17890 e 17890/1 a nome della ditta S.A.P.E.R. Labor. chimico farm., con sede in Torino, via Boccaccio 31, la specialità medicinale denominata « Dapir » supposte per adulti e la relativa serie per bambini, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa.

Considerato che da un controllo eseguito la composizione del prodotto medesimo è risultata non corrispondente a quella dichiarata (infatti la vitamina A, nelle supposte per adulti è presente in tracce non dosabili dichiarato U.I 1000; nelle supposte per bambini la vitamina A è presente in tracce non dosabili dichiarato U.I. 400) per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927 n. 478,

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Dapir » supposte per adulti e relativa serie per bambini, registrata con decreti in data 20 dicembre 1960, rispettivamente ai nn. 17890 e 17890/1, a nome della ditta S.A.P.E.R. Labor. chimico farmaceutico di Torino e preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Torino è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 agosto 1963

p. *Il Ministro*: SANTERO

(7512)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1963.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Pantamin » compresse della ditta Laboratorio farmacologico meridionale, con sede in Napoli. (Decreto di revoca n. 3895/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 16 febbraio 1953, con il quale è stata registrata al n. 6726, a nome della ditta Laboratorio farmacologico meridionale, con sede in Napoli, traversa Tavernola a via Argine, la specialità medicinale denominata « Pantamin » preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che da un controllo eseguito la composizione del prodotto medesimo è risultata non corrispondente a quella dichiarata (infatti la quantità di bromuro di metantelina trovata è risultata del 36% inferiore al dichiarato e precisamente: bromuro di metantelina, trovato g. 0,0312, dichiarato g. 0,0500) per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27 comma primo, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Pantamin » compresse registrata con decreto in data 16 febbraio 1953, al n. 6726, a nome della ditta Laboratorio farmacologico meridionale, di Napoli, e preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Napoli è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 agosto 1963

p. *Il Ministro*: SANTERO

(7516)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 19 agosto 1963.
Proroga della gestione commissariale del comune di Cinquefrondi.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica del 21 maggio 1963 è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Cinquefrondi e la nomina di un commissario straordinario nella persona del dott. Bartolomeo Bongiorno, direttore di sezione di questa Prefettura, a norma degli articoli 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

All'atto dell'insediamento il commissario ha dovuto affrontare numerosi e complessi problemi la cui risoluzione costituisce la premessa indispensabile per normalizzare la situazione amministrativa di quel Comune, dopo il lungo periodo di carenza dell'Amministrazione ordinaria. Il commissario straordinario sta efficacemente adoperandosi per l'impostazione e la soluzione di detti problemi che investono diversi settori di quell'Amministrazione, quali la viabilità interna, la costruzione di opere pubbliche (completamento Ufficio collocamento, sopraelevazione del palazzo municipale, ambulatorio medico scolastico, gabinetto odontoiatrico scolastico, edificio scolastico, acquedotti nelle contrade rurali, etc.) il riordinamento degli uffici comunali, ma tale azione sarebbe compromessa qualora, allo scadere del normale periodo di carica, il commissario dovesse interrompere la sua opera.

Allo scopo pertanto di consentire alla gestione commissariale di completare la impostazione del programma amministrativo in corso, si ritiene necessario prorogare la gestione stessa, ai sensi dell'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, con la conferma al dott. Bongiorno dei poteri di cui al sopracitato decreto del Presidente della Repubblica.

A ciò si è provveduto con il decreto di pari data unito alla presente relazione.

Reggio Calabria, addì 19 agosto 1963

p. *Il prefetto*: FERRANTE

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 maggio 1963, con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Cinquefrondi ed è stato provveduto alla nomina di un commissario straordinario nella persona del dott. Bartolomeo Bongiorno, direttore di sezione della Prefettura di Reggio Calabria;

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale venga prorogata, a norma dell'art. 103 del regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 2839, per dar modo al commissario straordinario di definire importanti provvedimenti amministrativi in corso di adozione;

Visto l'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, e il citato art. 103 del regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dal testo unico 16 maggio 1960, numero 570;

Decreta:

La gestione straordinaria del comune di Cinquefrondi è prorogata.

All'attuale commissario straordinario dott. Bartolomeo Bongiorno, sono conferiti i poteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica in data 21 maggio 1963.

Reggio Calabria, addì 19 agosto 1963

p. *Il prefetto*: FERRANTE

(7638)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Avviso di rettifica

Nel Provvedimento n. 1039 del 7 agosto 1963 - Concimi chimici semplici, composti e complessi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 16 agosto 1963, a pagina 4104, prima colonna, nel capitolo concimi azotati semplici:

nel Mese di Acquisto di febbraio (Nitrato ammonico a destino) 5ª colonna, dove è indicato il prezzo di L. 3.320 deve leggersi L. *3.220*;

nel Mese di Acquisto: Da marzo a giugno, sempre per il nitrato ammonico a destino, 3ª colonna, dove è indicato il prezzo di L. 3.630 deve leggersi L. *2.630*.

(7666)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

413° Elenco dei provvedimenti di concessioni minerarie emanati in virtù del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e del decreto presidenziale 28 giugno 1955, n. 620.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1963, registro n. 7 Ind. e comm., foglio n. 214, con il quale è stato accolto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla sig.ra Verri Caterina Ernestina avverso il decreto dell'ingegnere capo del Distretto minerario di Torino in data 22 gennaio 1960, con il quale al sig. Alfredo Raffo venne rilasciato il permesso di eseguire ricerche di acqua minerale nella località «Crebini» del comune di Castelletto d'Orba, provincia di Alessandria, nonchè avverso la nota distrettuale 23 gennaio 1960, con la quale fu comunicato alla ricorrente sig.ra Verri il rigetto dell'istanza in concorrenza dalla stessa presentata.

Decreto ministeriale 15 maggio 1963, registratto alla Corte dei conti il 25 luglio 1963, registro n. 7 Ind. e Comm., foglio n. 308, con il quale la concessione di acque termo-minerali denominata «Terme della Salute» sita in località Rita, del comune di Casamicciola Terme, provincia di Napoli, è trasferita ed intestata «mortis causa» a decorrere dal 4 marzo 1959, ai sigg. Antonio, Silvestro, Margherita, Giovanna e Giuseppina Castagna e Maria Diacciata, tutti rappresentati dal sig. Antonio Castagna, domiciliati in Casamicciola Terme, provincia di Napoli.

Decreto ministeriale 15 maggio 1963, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1963, registro n. 7 Ind. e Comm., foglio n. 307, con il quale le quote di compartecipazione dei signori Forlenza Vito Cairoli, Mario, Gennaro e della sig.ra Vece Emilia vedova Forlenza alla concessione perpetua di acqua solfato-sodico-magnesiaca denominata «Piscina Mirabilis Forlentiae», sita in territorio del comune di Contursi, provincia di Salerno, sono trasferite ed intestate, dalla data del decreto stesso, al dott. Ferruccio Forlenza. Titolari della concessione per le rispettive quote sono pertanto i sigg. Forlenza Maria in Santoro e Ferruccio, salvi i diritti di usufrutto uxorio spettanti alla sig.ra Vece Emilia quale coniuge superstite del sig. Forlenza Oberdank, rappresentati dal dott. Ferruccio Forlenza, domiciliato in Contursi, provincia di Salerno.

Decreto ministeriale 15 maggio 1963, registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1963, registro n. 7 Ind. e Comm., foglio n. 213, con il quale è accettata a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della S.p.a. Unione Cementi Marchino & C., con sede in Casale Monferrato, provincia di Alessandria, alla concessione della miniera di marna da cemento denominata «Palazzina Borino Zerbi», sita in territorio dei comuni di Coniolo Monferrato e Pontestura, provincia di Alessandria.

Decreto ministeriale 15 maggio 1963, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1963, registro n. 7 Ind. e Comm., foglio n. 306, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto

stesso, la rinuncia della S.p.a. Unione Cementi Marchino & C., con sede in Casale Monferrato, alla concessione della miniera di marna da cemento denominata « Ciocca Mongò Gambarello », sita in territorio dei comuni di Coniolo Monferrato e Pontestura, provincia di Alessandria.

Decreto ministeriale 15 maggio 1963, registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 1963, registro n. 7 Ind. e Comm., foglio n. 93, con il quale la concessione della sorgente di acqua minerale denominata « Plinia del Tisone », sita in territorio del comune di Vernerio, provincia di Como, è intestata, dalla data del decreto stesso, alla S.A.G.A. - Società Acque Gassate e Affini - S.p.a., con sede in Milano.

Decreto ministeriale 18 maggio 1963, registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 1963, registro n. 7 Ind. e Comm., foglio n. 268, con il quale alla S.r.l. Nuove Terme di Caramanico, con sede in Pescara, è rilasciata la concessione delle sorgenti di acqua minerale nella località « S. Croce-Pisciarello » del comune di Caramanico, provincia di Pescara, per la durata di anni cinquanta, a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto ministeriale 18 maggio 1963, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1963, registro n. 7 Ind. e Comm., foglio n. 310, con il quale la concessione perpetua di acqua minerale denominata « Coniano », sita in territorio del comune di Poggibonsi, provincia di Siena, è intestata, « mortis causa », come appresso: a decorrere dal 23 giugno 1954 e fino al 13 luglio 1955, ai sigg. Guarducci Piero, Emilio e Guglielmina ved. Simoneschi, quali eredi della sig.ra Auda Baroncelli; a decorrere dal 14 luglio 1955, ai sigg. Piero ed Emilio Guarducci ed ai sigg. Guglielmo, Maria Grazia e Giuseppe Simoneschi, questi ultimi quali eredi della sig.ra Guarducci Guglielmina ved. Simoneschi, ed è accettata la rinuncia, a decorrere dal 18 maggio 1963, alla concessione suddetta presentata dagli intestatari di essa.

Decreto ministeriale 21 maggio 1963, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1963, registro n. 6 Ind. e Comm., foglio n. 283, con il quale alla Società delle Terme e Fonti Minerali di Albino S.p.a., con sede in Bergamo, è rilasciata la concessione delle sorgenti di acqua minerale nella località « Valmanna » del comune di Albino, provincia di Bergamo, per la durata di anni trenta a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto ministeriale 29 maggio 1963, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1963, registro n. 7 Ind. e Comm., foglio n. 109, con il quale la concessione della miniera di marna da cemento denominata « Callunghe », sita in territorio del comune di Tavernola Bergamasca, è trasferita ed intestata, a decorrere dall'8 marzo 1938, ai sigg. Buelli Renato e Buelli Marina, salvi i diritti di usufrutto spettanti alla sig.ra Sina Ester quale coniuge superstite del sig. Angelo Buelli, tutti rappresentati dal sig. Renato Buelli, residente in Milano.

Decreto ministeriale 8 giugno 1963, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1963, registro n. 7 Ind. e Comm., foglio n. 110, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della Soc. An. Milanese & Azzi, con sede in Casale Monferrato, provincia di Alessandria, alla concessione della miniera di marna da cemento denominata « San Rocco Rovinaglia », sita in territorio del comune di Borgo Val di Taro, provincia di Parma.

Decreto ministeriale 18 giugno 1963, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1963, registro n. 7 Ind. e Comm., foglio n. 313, con il quale alla S.p.a. Pergine, con sede in Firenze, è accordata la concessione del giacimento di anidride carbonica nella località denominata « Casalgori », nei comuni di Pergine Valdarno e Laterina, provincia di Arezzo, per la durata di anni trenta a decorrere dalla data del decreto tesso.

Decreto ministeriale 18 giugno 1963, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1963, registro n. 7 Ind. e Comm., foglio n. 314, con il quale la quota di compartecipazione della concessione perpetua di acqua termominerale denominata « Al Massaggio », sita in territorio del comune di Abano Terme, provincia di Padova, di cui è titolare il sig. Ulderico Bernabei, è trasferita ed intestata, a decorrere dal 30 settembre 1961, ai sigg. Luciano e Luciana Bernabei ed alla sig.ra Marcolin Maria ved. Bernabei. titolari della concessione sono pertanto i sigg. Guglielmo, Luciano e Luciana Bernabei e la sig.ra Marcolin Maria ved. Bernabei, tutti rappresentati dal sig. Guglielmo Bernabei, domiciliato in Abano Terme, provincia di Padova.

Decreto ministeriale 20 giugno 1963, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1963, registro n. 7 Ind. e Comm., foglio n. 309, con il quale la concessione di acqua termo-minerale denominata « Montirone », sita in territorio del comune di Abano Terme, provincia di Padova, è intestata, dalla data del decreto stesso, alla Soc. in accomandita semplice Terme di Abano di G. Citterio & C., con sede legale in Milano.

Decreto ministeriale 20 giugno 1963, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1963, registro n. 7 nd. e Comm., foglio n. 312, con il quale al comune di Parma è rilasciata la concessione del giacimento di acque minerali nella località « Lemignano » dei comuni di Parma e Collecchio, provincia di Parma, per la durata di anni 30, a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto dell'ispettore generale capo del Distretto minerario di Roma 16 gennaio 1963, registrato alla Corte dei conti, Delegazione regionale per il Lazio 10 aprile 1963, registro n. 1 Ind. e Comm., foglio n. 2, con il quale alla I.I.M.C. - Imprese Industriali Minerarie Cerlenizza - S.r.l., con sede in Trieste, è concessa per la durata di anni dieci, a decorrere dalla data del decreto stesso, la facoltà di coltivare la miniera denominata « Mandrilli - R. Castello », costituita dai giacimenti di bauxite siti nel territorio del comune di Lecce dei Marsi, provincia di L'Aquila.

Decreto dell'ispettore generale capo del Distretto minerario di Firenze 16 febbraio 1963, registrato alla Corte dei conti, Delegazione regionale di Firenze il 25 marzo 1963, registro n. 1 Ind. e Comm., foglio n. 7, con il quale alla Soc. in accomandita semplice Cementeria di Begliano, con sede in Firenze, è concessa, per la durata di anni dieci a decorrere dalla data del decreto stesso, la facoltà di coltivare il giacimento di marna da cemento sito in località « La Pretella », del territorio del comune di Castel Focognano, provincia di Arezzo.

Decreto dell'ingegnere capo del Distretto minerario di Bergamo 14 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1963, registro n. 1 Ind. e Comm., foglio n. 57, con il quale alla Società Mineraria Prealpina S.p.a., con sede in Milano, è accordata, per la durata di anni quindici, a decorrere dal 17 febbraio 1963, la proroga della concessione per fluorite denominata « Paglio - Pignolino », sita nel territorio dei comuni di Dossena e San Giovanni Bianco, provincia di Bergamo.

Decreto dell'ingegnere capo del Distretto minerario di Torino 1° aprile 1963, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1963, registro n. 1 Ind. e Comm., foglio n. 33, con il quale l'area della concessione per talco denominata « Fontane », sita nel territorio dei comuni di Perrero, Prali, Salza di Pinerolo e Massello, provincia di Torino, conferita per anni ottantuno con decreto ministeriale 25 giugno 1951, alla S.p.a. Talco e Grafite Val Chisone, con sede in Pinerolo, provincia di Torino, è ampliata da ettari 1076 ad ettari 1205 con l'inclusione di parte dell'area del permesso di ricerca per talco denominato Galmont, ferma restando la scadenza della concessione al 24 giugno 2032.

Decreto dell'ispettore generale capo del Distretto minerario di Padova 2 maggio 1963, registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1963, registro n. 1 Ind. e Comm., foglio n. 23, con il quale la concessione della miniera di marna da cemento denominata « Pascoli 2° », sita in territorio del comune di Castellavazzo, provincia di Belluno, di cui è titolare la S.p.a. Unione Cementi Marchino & C., con sede in Casale Monferrato, è prorogata per la durata di anni 30 a decorrere dal 20 febbraio 1963.

Decreto dell'ingegnere capo del Distretto minerario di Napoli 2 maggio 1963, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1963, registro n. 1 Ind. e Comm., foglio n. 4, con il quale alla Ditta Nardulli Oronzo, con sede in Taranto, è accordata la concessione per lo sfruttamento del giacimento di calcare situato in località « La Biccia » del comune di Taranto, limitato a parte delle particelle 1-12-22 del foglio 173 del comune di Taranto. Sulla particella 1 (di estensione totale di Ha. 8.47.12) la concessione viene accordata per Ha. 1.52.39. Sulla particella 12 (di estensione totale di Ha. 3.98.80) la concessione viene accordata per Ha. 1.16.15. Sulla particella 22 (di estensione totale di Ha. 3.23.20) la concessione viene accordata per Ha. 1.36.17. La concessione, per un'area complessiva di Ha. 4.04.71, avrà la durata di anni dieci a decorrere dalla data del presente decreto.

Decreto dell'ingegnere capo del Distretto minerario di Torino 9 maggio 1963, registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 1963, registro n. 1 Industria e Commercio, foglio n. 34, con il quale al sig. Lugano Giovanni fu Girolamo, domiciliato in Casalnoceto, provincia di Alessandria, è conferita per la durata di anni quattro dalla data del presente decreto, la concessione mineraria per argilla da laterizi denominata « Crocette », nel territorio del comune di Casalnoceto, provincia di Alessandria.

Decreto dell'ingegnere capo del Distretto minerario di Torino 6 giugno 1963, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1963, registro n. 1 Ind. e Comm., foglio n. 35, con il quale alla Refrattari Motta s.a.s., con sede in Lozzolo, provincia di Vercelli, è concessa per la durata di anni trenta la facoltà di coltivare il giacimento di caolino ed argille per porcellana e terraglia forte e terre refrattarie con fusibilità superiore ai 1630° centigradi, sito in località denominata « Rolleia », in territorio del comune di Lozzolo, provincia di Vercelli.

Decreto ministeriale 8 giugno 1963, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1963, registro n. 8 Ind. e Comm., foglio n. 28, con il quale al sig. Lucio Poerio Jacono, domiciliato nel comune di Serrara Fontana, provincia di Napoli, è rilasciata la concessione delle sorgenti minerali nella località « Lo Grado », del comune di Serrara Fontana - Ischia, provincia di Napoli, per la durata di anni trenta a decorrere dalla data del decreto stesso.

(7460)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sdemanializzazione di un reliquato di bonifica in comune di San Marco in Lamis (Foggia)

Con decreto interministeriale 27 maggio 1963, n. 1228, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto col Ministero delle finanze, è stata trasferita dal Demanio pubblica al patrimonio dello Stato una zona di terreno riportata al foglio n. 132, partita 3888, particelle 21 e 25 del catasto di San Marco in Lamis (Foggia) della estensione di Ha 5.81.50 a suo tempo espropriata per l'esecuzione di opere nella bonifica della Capitanata.

(7463)

Sdemanializzazione di un reliquato di bonifica in comune di Villa Literno (Caserta)

Con decreto interministeriale 16 marzo 1963, n. 493, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto col Ministero delle finanze, è stata trasferita dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato una zona di terreno riportata alla partita 50, foglio n. 12, particella 73 del catasto di Villa Literno (Caserta), della estensione di Ha 0.42.70 a suo tempo espropriata per l'esecuzione di opere nella bonifica del Basso Volturno.

(7462)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 158

Corso dei cambi del 20 agosto 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,97	621 —	620,93	621,09	620,95	620,97	620,98	620,96	620,97	620,98
$ Can.	572,70	573,15	572,75	573,20	572,75	572,77	573,25	572,75	572,50	573 —
Fr. Sv.	143,86	143,90	143,88	143,915	143,85	143,89	143,91	143,90	143,89	143,88
Kr. D.	89,84	89,83	89,80	89,82	89,90	89,83	89,805	89,85	89,81	89,82
Kr. N.	86,88	86,86	86,82	86,85	86,90	86,86	86,83	86,48	86,84	86,84
Kr. Sv.	119,66	119,67	119,65	119,75	119,70	119,62	119,70	119,60	119,61	119,63
Fol.	172,11	172,10	172,05	172,07	172,05	172,13	172,05	172,14	172,12	172,12
Fr. B.	12,44	12,447	12,445	12,44875	12,44	12,44	12,447	12,44	12,44	12,445
Franco francese	126,73	126,74	126,75	126,745	126,70	126,72	126,715	126,70	126,73	126,72
Lst.	1738,60	1738,15	1738,35	1738,45	1738 —	1738,60	1738,05	1738,50	1738,60	1738,15
Dm. occ.	155,91	155,89	155,92	155,885	155,70	155,88	155,855	155,87	155,87	155,88
Scell. Austr.	24,06	24,065	24,06	24,0675	24,05	24,07	24,0685	24,07	24,06	24,07
Escudo Port.	21,67	21,68	21,69	21,68	21,70	21,67	21,67	21,68	21,68	21,68

Media dei titoli del 20 agosto 1963

Rendita 5 % 1935	108,10
Redimibile 3,50 % 1934	90,55
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,475
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,175
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	93,95
Id. 5 % (Città di Trieste)	95,125
Id. 5 % (Beni Esteri)	93,775
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100,825
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,675
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,30
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	102,025
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	102,85
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	103,175
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101,25

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 agosto 1963

1 Dollaro USA	621,035
1 Dollaro canadese	573,225
1 Franco svizzero	143,912
1 Corona danese	89,812
1 Corona norvegese	86,84
1 Corona svedese	119,725
1 Fiorino olandese	172,06
1 Franco belga	12,448
1 Franco francese	126,73
1 Lira sterlina	1738,25
1 Marco germanico	155,87
1 Scellino austriaco	24,068
1 Escudo Port.	21,675

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 159

Corso dei cambi del 21 agosto 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,98	621 —	620,88	620,98	620,95	621,03	620,98	621 —	621,09	621 —
$ Can.	572,72	573,20	572,75	573,10	572,75	573,22	573,22	573 —	573,20	573,25
Fr. Sv.	143,85	143,87	143,87	143,85	143,85	143,91	143,88	143,90	143,91	143,89
Kr. D.	89,85	89,80	89,80	89,775	89,85	89,81	89,75	89,85	89,82	89,80
Kr. N.	86,89	86,84	86,80	86,79	86,90	86,94	86,77	86,84	86,85	86,83
Kr. Sv.	119,67	119,65	119,65	119,63	119,70	119,72	119,62	119,67	119,75	119,70
Fol.	172,12	171,95	171,94	171,97	172 —	172,03	171,96	172,10	172,07	172,02
Fr. B.	12,45	12,448	12,45	12,445	12,44	12,45	12,447	12,44	12,44	12,45
Franco francese	126,74	126,73	126,73	126,72	126,70	126,73	126,72	126,72	126,74	126,73
Lst.	1738,61	1737,25	1737 —	1737,15	1737 —	1738,25	1736,75	1738,50	1738,45	1737,25
Dm. occ.	155,92	155,85	155,88	155,865	155,70	155,87	155,865	155,87	155,88	155,87
Scell. Austr.	24,06	24,065	24,06	24,065	24,05	24,07	24,035	24,07	24,06	24,065
Escudo Port.	21,68	21,68	21,69	21,68	21,70	21,67	21,67	21,68	21,68	21,68

Media dei titoli del 21 agosto 1963

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	108,25
Redimibile 3,50 % 1934	90,475
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,55
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,30
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	93,75
Id. 5 % (Città di Trieste)	95,075
Id. 5 % (Beni Esteri)	93,725
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100,75
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,625
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,225
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,875
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	102,775
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	103,15
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101,10

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 agosto 1963

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,98
1 Dollaro canadese	573,16
1 Franco svizzero	143,865
1 Corona danese	89,762
1 Corona norvegese	86,78
1 Corona svedese	119,625
1 Fiorino olandese	171,965
1 Franco belga	12,446
1 Franco francese	126,72
1 Lira sterlina	1736,95
1 Marco germanico	155,865
1 Scellino austriaco	24,065
1 Escudo Port.	21,675

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti di diploma di laurea

Il dott. Nicola Narciso nato a San Severo (Foggia) il 9 dicembre 1923, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in Medicina e chirurgia, rilasciatogli dall'Università di Bari il 5 novembre 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Bari.

(7457)

Autorizzazione all'Università di Bari a permutare un suolo edificatorio

Con decreto del prefetto di Bari n. 44774/1.24.6, in data 18 luglio 1963, l'Università di Bari è stata autorizzata a permutare mq. 143 circa di suolo di sua proprietà sito alla contrada Graziamonte da distaccarsi dalla particella n. 27 del foglio 117, con altri suoli di proprietà dei coniugi De Filippis-Nitti di mq. 712 da distaccarsi dalla particella n. 26 e mq. 1275 circa da distaccarsi dalla particella n. 49 dello stesso foglio n. 117.

(7392)

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Domenico Irace, nato a Sessa Aurunca (Caserta) l'11 agosto 1915, ha dichiarato di aver smarrito i diplomi di laurea in ingegneria industriale (sottosezione elettrotecnica) ed in ingegneria industriale (sottosezione meccanica) conseguiti presso l'Università di Napoli, rispettivamente il 29 novembre 1938, e l'11 giugno 1940.

Se ne dà notizia ai sensi dell'articolo 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori dei diplomi smarriti a consegnarli alla Università di Napoli.

(7353)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Perdita di ricompensa al valor militare

Decreto presidenziale 29 maggio 1963 registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1950, registro n. 50 Difesa-Esercito, foglio n. 18

Mingaroni Gino, da Lucca, classe 1924, distretto Pisa, soldato in congedo. — E' incorso dalla data del presente decreto nella perdita della croce al valor militare concessagli con decreto luogotenenziale 30 settembre 1945.

(7528)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a ventidue posti di insegnante d'arte applicata negli Istituti e Scuole di istruzione artistica, indetto con decreto ministeriale 2 maggio 1963.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912 precitata sugli Istituti di belle arti, di musica e d'arte drammatica;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 28 aprile 1927, n. 801;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 885;

Visto il regio decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1642;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1955, n. 537, concernente la lassificazione e trasformazione delle Scuole d'arte a norma della legge 9 agosto 1954, n. 651;

Vista la legge 3 aprile 1958, n. 472;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1865, che istituisce l'Istituto d'arte di Arezzo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1868, che istituisce l'Istituto d'arte di Oristano;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1869, che istituisce l'Istituto d'arte di Vasto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1870, che istituisce l'Istituto d'arte di Deruta;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante d'arte applicata:

1) Insegnante d'arte applicata per la tessitura Istituto d'arte di Arezzo;

2) Insegnante d'arte applicata per il taglio Istituto d'arte di Arezzo;

3) Insegnante d'arte applicata per la confezione Istituto d'arte di Arezzo;

4) Insegnante d'arte applicata per le stoffe stampate Istituto d'arte di Arezzo;

5) Insegnante d'arte applicata per il gioiello e l'incastonatura Istituto d'arte di Arezzo;

6) Insegnante d'arte applicata per il cesello e lo sbalzo Istituto d'arte di Arezzo;

7) Insegnante d'arte applicata per gli smalti Istituto d'arte di Arezzo;

8) Insegnante d'arte applicata per la decorazione ceramica Istituto d'arte di Deruta;

9) Insegnante d'arte applicata per la formatura e la foggiatura Istituto d'arte di Deruta;

10) Insegnante d'arte applicata per i forni e le macchine Istituto d'arte di Deruta;

11) Insegnante d'arte applicata per la decorazione ceramica Istituto d'arte di Oristano;

12) Insegnante d'arte applicata per la formatura e la foggiatura Istituto d'arte di Oristano;

13) Insegnante d'arte applicata per i forni e le macchine Istituto d'arte di Oristano;

14) Insegnante d'arte applicata per l'ebanisteria Istituto d'arte di Oristano;

15) Insegnante d'arte applicata per la tarsia Istituto di arte di Oristano;

16) Insegnante d'arte applicata per l'intaglio Istituto d'arte di Oristano;

17) Insegnante d'arte applicata per l'ebanisteria Istituto d'arte di Vasto;

18) Insegnante d'arte applicata per la tarsia Istituto d'arte di Vasto;

19) Insegnante d'arte applicata per l'intaglio Istituto d'arte di Vasto;

20) Insegnante d'arte applicata per il cesello e lo sbalzo Istituto d'arte di Vasto;

21) Insegnante d'arte applicata per il ferro Istituto d'arte di Vasto;

22) Insegnante d'arte applicata per gli smalti Istituto d'arte di Vasto.

Gli esami consisteranno in una prova pratica e in un esame colloquio (prova orale).

Tutti i candidati saranno ammessi a sostenere la prova pratica.

La prova pratica è intesa a saggiare, attraverso l'esecuzione di un lavoro, la capacità tecnica del candidato in relazione alle mansioni connesse al posto cui aspira.

Saranno ammessi all'esame colloquio i candidati che avranno conseguito almeno 6/10 (sei decimi) nella prova pratica.

Il colloquio è diretto ad accertare la conoscenza degli argomenti dei programmi scolastici stabiliti per le esercitazioni pratiche inerenti al posto stesso.

Art. 2.

Possono partecipare ai concorsi sopracitati i cittadini italiani che, prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 3, abbiano compiuto il 21° anno di età e non superato il 40°, ai sensi dell'art. 6 del decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, sugli Istituti di belle arti, di musica e d'arte drammatica.

Il predetto limite massimo di età è elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione ai concorsi;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) purché nel complesso non si superino i 45 anni di età.

Il limite massimo di età è inoltre elevato a 45 anni:

per coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle forze armate, alle operazioni militari dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione; per i partigiani combattenti; per i reduci dalla prigionia; per i cittadini deportati dal nemico o per i profughi dell'Africa italiana dai territori di confine, dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra e dai territori esteri.

Il limite massimo di età è altresì elevato fino a 55 anni:

per i mutilati ed invalidi di guerra; per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione; per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948; per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a tale Stato; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e delle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Sono esclusi dai benefici di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi anche se successivamente amnistiati.

Il limite massimo di età è elevato ancora a 45 anni:

a) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali e di polizia (ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale);

c) per il personale licenziato dagli Enti soppressi, ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego.

Agli effetti del limite di età per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, cioè sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 20 gennaio 1944, n. 25.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza; nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto di istruzione universitaria ai sensi dell'art. 17 della legge 7 maggio 1948, n. 1172.

Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente incaricato, aiuto o assistente negli Istituti di istruzione artistica, o, quali titolari, in Istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali possono essere ammessi ai presenti concorsi in deroga al limite di età fissato dal precedente art. 2 per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio come sopra prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni, ai sensi dell'art. 58 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo delle carriere civili dello Stato. Si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 3.

Per ognuno dei concorsi di cui al presente bando dovrà essere presentata apposita domanda di ammissione al concorso cui si aspira, redatta su carta da bollo da L. 200. La domanda predetta, unitamente alla documentazione concernente l'eventuale possesso del titolo di studio, dei servizi didattici esplicati e dei titoli riguardanti l'attività artistica del candidato, dovrà pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio concorsi scuole medie - entro il termine di sessanta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti debbono, nella domanda, dichiarare:

a) data e luogo di nascita;

b) gli eventuali requisiti che diano diritto all'elevazione del limite di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne riportate;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Gli aspiranti dovranno anche nella domanda:

a) dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari da pubbliche Amministrazioni;

b) indicare il loro cognome, nome e preciso recapito, rimanendo l'Amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato;

c) dichiarare se siano impiegati dello Stato, indicando l'Amministrazione e la qualifica.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente il visto del capo dell'ufficio o dell'istituto nel quale prestano servizio.

I titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito: opere, pubblicazioni, documentazioni fotografiche, lavori, ecc., dovranno essere raccolti in un plico a parte con l'indicazione sull'involucro delle generalità del concorrente e degli estremi del concorso. Le documentazioni fotografiche dovranno essere controfirmate dall'interessato e recare la postilla che trattasi di sue opere. Le documentazioni illustranti l'attività didattica del candidato dovranno recare il visto del presidente o del direttore dell'istituto presso il quale il medesimo presta servizio scolastico.

E' fatto obbligo di accludere alla domanda un elenco particolareggiato in triplice copia, firmato dal candidato, dei titoli e documenti presentati.

I titoli che pervenissero dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

I titoli e documenti presentati non saranno restituiti prima della scadenza dei termini per i ricorsi, giurisdizionale e straordinario, salvo che il concorrente ne faccia domanda in carta legale da L. 200, dichiarando che nulla ha da eccepire sulla regolarità e l'esito del concorso.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione ai concorsi debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 3 per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titoli di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengano posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 5.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici che, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono concessi a particolari categorie di candidati (titoli di precedenza o preferenza) gli interessati dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio concorsi scuole medie, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data in cui hanno ricevuto l'apposita comunicazione, i relativi documenti redatti nella forma prescritta dalle norme vigenti.

Per comprovare la qualità di combattente dell'Africa orientale o della guerra 1940-1943 o della lotta di liberazione, dovrà essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari per i servizi in zona di operazione.

Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni di guerra.

I mutilati e gli invalidi di guerra o della lotta di liberazione dovranno presentare, inoltre, il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) ovvero una dichiarazione rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini della loro iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

I mutilati ed invalidi per causa di servizio dovranno produrre il certificato mod. 69-*ter* rilasciato dalle competenti Amministrazioni centrali ovvero dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948.

I partigiani combattenti e i reduci dalla prigionia dovranno dimostrare tale loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazioni, su carta da bollo da L. 200, rilasciata ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 14 febbraio 1946, n. 27, dal prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede.

Gli orfani di guerra e dei caduti per la lotta di liberazione e i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità: i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, gli altri mediante esibizione del certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro a nome del padre, oppure un certificato, in carta da bollo da L. 200, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

Gli orfani dei caduti per causa di servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato, su carta da

bollo da L. 200, rilasciato dalla competente Unione nazionale mutilati per servizio.

I decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valore militare dovranno produrre, in originale o in copia autentica notarile, i relativi decreti di concessione.

I coniugati nonchè i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia in bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Art. 6.

Con decreto ministeriale è dichiarato il vincitore di ogni concorso e viene approvata la relativa terna degli idonei sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine il concorrente utilmente collocato nella terna dovrà far pervenire al Ministero, entro trenta giorni dalla data in cui riceve il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 200 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, da cui risulti che l'aspirante, alla data di cui al primo comma dell'art. 2, abbia compiuto il 21° anno di età e non superato il limite massimo stabilito dal predetto art. 2.

Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato di nascita.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi delle elevazioni del limite massimo di età previste dal precitato art. 2 devono produrre i relativi documenti, qualora non lo abbiano già fatto in occasione della documentazione dei titoli di merito o di quelli che attribuiscano precedenza o preferenza agli effetti dell'inclusione nella terna.

2) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

3) certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio: dal certificato medesimo deve risultare l'avvenuto accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, oltre ad una descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultante da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni;

4) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

5) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 200;

6) documento militare:

a) per i candidati che abbiano prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare per gli ufficiali ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei predetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma anche per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari « Esercito e Aeronautica » copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200, rilasciato dal distretto militare competente;

se assegnati in forza a capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 200, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 200, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva:

certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alla lista di leva terrestre, ovvero analogo certificato rilasciato dalla capitaneria di porto se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui alle lettere 2), 3), 4) e 5) devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente art. 6.

I candidati dipendenti statali di ruolo, anche se in prova o di ruolo aggiunto, devono produrre, sempre nel termine di cui al citato comma secondo del presente articolo, soltanto il seguente documento:

copia dello stato di servizio in bollo da L. 200, con l'indicazione delle note di qualifica (a meno che il detto documento non sia stato presentato con la domanda di ammissione al fine della valutazione dei titoli).

I candidati che si trovino alle armi in servizio o di leva o in qualità di richiamati (ufficiali di servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa), possono presentare soltanto i seguenti documenti:

certificato di cittadinanza italiana;

certificato generale del casellario giudiziale;

certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 200, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, possono presentare documenti diversi da quelli sopradescritti, sempre che i documenti che li sostituiscono possano esaurientemente attestare circa i requisiti necessari per l'ammissione.

Art. 7.

Le domande, i documenti e i titoli che pervenissero dopo il termine stabilito, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali e ferroviari, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici e amministrazioni, compreso quello della pubblica istruzione, fatta eccezione per i titoli di merito e documenti presentati all'Ufficio concorsi scuole medie per concorsi non ancora espletati.

I profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento ai documenti di rito già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare i documenti stessi nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestazione dell'autorità di pubblica sicurezza:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato medico;

d) certificato del casellario giudiziale;

La suddetta facoltà è concessa ai concorrenti che siano mutilati o invalidi di guerra ovvero orfani o vedove di guerra nonchè ai concorrenti che appartengano a famiglia numerosa.

Art. 8.

Per quanto riguarda l'esame dei titoli presentati dai candidati ai concorsi di cui al presente decreto, le Commissioni stabiliranno preliminarmente, ai sensi delle vigenti disposizioni, le categorie dei titoli valutabili.

Per lo svolgimento della prova pratica e dell'esame colloquio si osserveranno le norme legislative vigenti in materia.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

I candidati saranno chiamati a sostenere le prove predette direttamente con lettera raccomandata.

Perdono il diritto a sostenere le prove di esame coloro che non si presenteranno nel giorno, nell'ora e nel luogo stabiliti.

Prima di sostenere le prove di esame gli aspiranti devono dimostrare la propria identità personale esibendo alla Commissione giudicatrice un documento di riconoscimento valido ai sensi di legge.

La Commissione giudicatrice di ogni concorso procederà all'esame dei titoli e alla loro valutazione per la quale ciascun commissario dispone di cinque decimi.

Ciascuna prova di esame viene poi classificata dai singoli commissari con punti da zero a dieci (da 0 a 10) e di tale classificazione si fa la media. Dalle medie delle singole classificazioni si ricava poi la media generale delle prove, che per la proposta di nomina al posto relativo non può essere inferiore a otto decimi.

Per essere designato vincitore il concorrente non deve riportare meno di undici quindicesimi (11/15) nella somma della media generale delle prove e della media dei punti assegnati dai singoli commissari ai titoli.

In caso di parità nella somma predetta si applicheranno per la preferenza e la precedenza le disposizioni legislative previste in materia.

Art. 9.

A conclusione dei lavori, la Commissione giudicatrice di ogni concorso proporrà al Ministro, per ordine di merito, non più di tre candidati che giudichi idonei a coprire il relativo posto messo a concorso.

La terna dei candidati idonei proposti per la nomina sarà formulata tenendo conto del punteggio complessivo riportato dai candidati.

La Commissione dovrà quindi redigere una relazione contenente il giudizio definitivo su tutti i concorrenti e in modo più particolareggiato su quelli proposti per la nomina, nonchè l'indicazione dei motivi che l'hanno guidata nel formulare ogni singolo giudizio.

I posti messi a concorso saranno assegnati al primo classificato nella terna, in caso di rinuncia al secondo e quindi al terzo. E' facoltà del Ministro di nominare, entro il biennio dall'approvazione degli atti di concorso, ad altri posti, del medesimo ordine e grado, i concorrenti graduati nella terna secondo l'ordine di classifica nel relativo concorso.

In caso di parità di merito si applicheranno le disposizioni legislative previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

Le Commissioni giudicatrici saranno nominate con successivi decreti.

Per quanto concerne il procedimento dei concorsi e le composizioni delle Commissione giudicatrici, saranno applicate le norme vigenti in materia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 maggio 1963

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1963
Registro n. 54, foglio n. 51

(7506)

Diario delle prove scritte del concorso per esame e per titoli a ventidue posti di vice restauratore di opera d'arte in prova nel ruolo della carriera del personale di concetto delle Soprintendenze alle antichità e belle arti.

Le prove scritte del concorso per esami e per titoli a ventidue posti di vice restauratore di opere d'arte in prova nel ruolo della carriera del personale di concetto delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, indetto con decreto Ministeriale 7 agosto 1962 e pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 318 del 14 dicembre 1962, avranno luogo i giorni 7, 8 e 9 ottobre 1963, presso l'Accademia di Belle Arti, via Ripetta n. 218-B in Roma, con inizio alle ore 8,30.

(7616)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso per esame a tredici posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti (tabella E) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 21 marzo 1962, n. 1015.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel « Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni » n. 15 del 21 maggio 1963, parte seconda, è stato pubblicato il decreto ministeriale del 18 febbraio 1963, n. 1243, registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1963, registro n. 11, foglio n. 332, concernente i risultati del concorso per esame a tredici posti di consigliere di seconda classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti (tabella *E*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, indetto con decreto ministeriale del 21 marzo 1962, n. 1015.

(7618)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso per esame a trentuno posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici (tabella D) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 21 marzo 1962, n. 1014.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel « Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni » n. 15 del 21 maggio 1963, parte seconda, è stato pubblicato il decreto ministeriale del 18 marzo 1963, n. 1255, registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 1963, registro n. 16, foglio n. 238, concernente i risultati del concorso per esame a trentuno posti di consigliere di seconda classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici (tabella *D*) della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, indetto con decreto ministeriale 21 marzo 1962, n. 1014.

(7619)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PARMA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Parma.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e della provincia, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il proprio decreto in data 2 gennaio 1963, n. 6698, con il quale è stato indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Parma al 30 novembre 1962;

Vista la terna dei docenti universitari proposta dall'Ente competente a norma dell'art. 47 del succitato regolamento;

Vista la terna dei veterinari condotti di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di vaterinario condotto vacanti in provincia di Parma al 30 novembre 1962 è costituita come segue:

Presidente:
Cardarelli dott. Roberto, vice prefetto vicario.

Componenti:
Ghinelli dott. Italo, veterinario provinciale;
Vaccari dott. prof. Italo, docente in clinica medica veterinaria;
Artioli dott. prof. Delfo, docente in patologia generale ed anatomia patologica;
Macri dott. Giovanni, veterinario condotto.

Segretario
Guacci dott. Michele, direttore di sezione della prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Parma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dell'Ufficio veterinario provinciale.

Parma, addì 29 luglio 1963

Il veterinario provinciale: GHINELLI

(7391)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Salerno.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i decreti n. 4052 e n. 4052/2 del 17 giugno 1963, coi quali venne approvata la graduatoria dei concorsi a posti di ostetrica condotta vacanti in Comuni della Provincia al 30 novembre 1959 e vennero assegnate le sedi alle concorrenti risultate vincitrici del concorso stesso;

Vista la lettera n. 9497 del 20 luglio 1963, con la quale il sindaco del comune di Montecorice ha comunicato che la vincitrice del concorso, ostetrica De Leo Giuseppina, non ha assunto servizio nei termini prescritti e, pertanto, deve essere dichiarata rinunziataria per la predetta sede;

Tenute presenti le preferenze indicate dalle concorrenti che hanno partecipato al predetto concorso e che seguono nella graduatoria l'ostetrica De Leo;

Visti gli articoli 55 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge istitutiva del Ministero della sanità del 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta

L'ostetrica De Leo Giuseppina è dichiarata rinunziataria al posto di ostetrica condotta del comune di Montecorice, per non avere assunto servizio nel termine assegnato;

L'ostetrica Strollo Rosina è dichiarata vincitrice del concorso per il posto di ostetrica condotta del comune di Montecorice.

Il sindaco del comune di Montecorice è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Salerno, addì 3 agosto 1963.

Il medico provinciale: CHIGNOLI

(7388)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIENA

Graduatoria generale del concorso al posto di medico aggiunto vacante nel comune di Siena

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 14405 in data 25 ottobre 1962, con il quale è stato bandito il concorso per titoli e per esami al posto di medico aggiunto presso l'Ufficio di sanità e di igiene del comune di Siena;

Visto il successivo decreto n. 15602 in data 21 dicembre 1962, con il quale il termine utile per la partecipazione al concorso predetto è stato prorogato fino al 23 gennaio 1963;

Considerato che la Commissione giudicatrice, nominata con deliberazione del Consiglio comunale di Siena in data 1° aprile 1963 n. 193, vistata dalla Prefettura il 17 aprile 1963, al n. 10708, ha ultimato i lavori di espletamento del concorso;

Visti i processi verbali delle deliberazioni adottate dalla Commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265, nonchè l'art. 23 del regolamento approvato con regio decreto 21 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, che modifica l'art. 54 del citato testo unico delle leggi sanitarie;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296,

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati idonei al concorso in premessa:

1. Lidia Gorelli . . . punti 134,41
2. Francesco Tronconi . . » 113,825

Art. 2.

La dott.ssa Lidia Gorelli è dichiarata vincitrice del predetto concorso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'Ufficio e del Comune interessato.

Siena, addì 2 agosto 1963.

Il medico provinciale: JERVOLINO

(7386)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI GROSSETO

Graduatorie generali dei concorsi a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Grosseto

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 850 in data 6 febbraio 1962, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami, per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza igienica e profilassi tra i comuni di Manciano, Magliano in Toscana e Scansano;

Visti i verbali trasmessi dalla Commissione esaminatrice del concorso in parola nominata con proprio decreto n. 2299/4/11ª in data 10 aprile 1963;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni svolte dalla citata Commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 23 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel Concorso indicato in premessa, così come è stata formulata dalla Commissione esaminatrice:

1. Cusma Nicolò . punti 122,525 su 200
2. Marrani Sergio » 110,6945 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sul Foglio annunzi legali della provincia di Grosseto, nonché, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio ed agli albi dei Comuni interessati.

Grosseto, addì 31 luglio 1963.

Il medico provinciale: POLITANO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5014 4/11ª in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per titoli ed esami, per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del consorzio di vigilanza igienica e profilassi tra i comuni di Manciano, Magliano in Toscana e Scansano;

Visto che occupa il primo posto nella graduatoria suddetta il dott. Cusma Nicolò;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Cusma Nicolò è nominato in via di esperimento, per un biennio, al posto di ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza igienica e profilassi tra i comuni di Manciano, Magliano in Toscana e Scansano.

Il predetto sanitario dovrà assumere servizio presso il Consorzio sopraindicato con il giorno 1° settembre 1963, con l'avvertenza che, in difetto, sarà dichiarato rinunciatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Grosseto, nonché, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Grosseto, addì 31 luglio 1963.

Il medico provinciale: POLITANO

(7390)

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5365/6/II in data 28 agosto 1962, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami, per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Monte Argentario;

Visti i verbali trasmessi dalla Commissione giudicatrice del concorso in parola, nominata con proprio decreto n. 2351/4/II in data 16 aprile 1963;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni svolte dalla citata Commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvato il giudizio finale della Commissione esaminatrice che ha dichiarato idoneo il concorrente dott. Costa Marcello assegnandogli il punteggio complessivo di punti 132,7330 su 200.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sul Foglio annunzi legali della provincia di Grosseto, nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e del Comune interessato.

Grosseto, addì 31 luglio 1963

Il medico provinciale: POLITANO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5015/4/II, in data odierna, con il quale è stato approvato il giudizio finale della Commissione esaminatrice del concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Monte Argentario, che ha dichiarato idoneo il concorrente dott. Costa Marcello;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Costa Marcello è nominato in via di esperimento, per un biennio, al posto di ufficiale sanitario del comune di Monte Argentario.

Il predetto sanitario dovrà assumere servizio, presso il predetto Comune, con il giorno 1° settembre 1963 con l'avvertenza che, in difetto, sarà dichiarato rinunciatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sul Foglio anunzi legali della provincia di Grosseto, nonché, per otto giorno consecutivi, all'albo di questo Ufficio e del Comune interessato.

Grosseto, addì 31 luglio 1963

Il medico provinciale: POLITANO

(7387)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.